



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 del 30-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. E ART. 17 D.L. N. 90/2014. PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2019.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta**, alle ore **09:00** del mese di **dicembre** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Primaconvocazione** in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

Gigliuto Sebastiano	P	SCOLLO PIETRO	P
CORRADINO GIUSEPPE	P	CARUSO MIRKO	P
TERNULLO DANIELA	A	QUADARELLA CONCETTA	A
SBONA SALVATORE	A	CUTRONA ROSARIO	P
MANGIAFICO ALESSIA	P	SCOLLO ANTONINO	P
RIGGIO TERESA	P	MICELI SANTO	A
VALENTI BARBARA	P	BAFUMI CONCETTA	P
CANNATA SALVO	A	SORBELLO GIUSEPPE	A

PRESENTI N. 10 - ASSENTI N. 6

Assume la presidenza il **Geom. Gigliuto Sebastiano**, partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Tumminello Antonio**, che dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione del punto 9, pone a votazione il prelievo dell'argomento 11 posto in aggiunta all'odg prot. n. prot. n. 28129 del 22/12/2020 avente oggetto: **“APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. E ART. 17 D.L. N. 90/2014. PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018** che in forma palese e con il sistema dell'alzata e seduta viene approvato all'unanimità dei presenti. La proposta n. 80 del 18/12/2020 è stata avanzata dal Sindaco, Giuseppe Carta, contiene i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Dirigenti competenti e il parere favorevole dei Revisori dei Conti.

In mancanza di interventi, il Presidente, in forma palese e con il sistema dell'alzata e seduta, pone ai voti la suindicata proposta che dà il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- Presenti e votanti n. 11 (sono usciti in precedenza i cons. Miceli, Cannata, Sorbello, Quadarella)
- = Voti favorevoli n. 11

Pertanto, all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta avanzata dal Sindaco, Giuseppe Carta;

VISTI i relativi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'allegato schema "A" di Revisione Ordinaria delle Società Partecipate;

VISTO l'allegato parere favorevole dei Revisori dei Conti;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la ricognizione delle Società in cui il Comune di Melilli detiene partecipazioni alla data del **31/12/2019** individuandole come da documento "Allegato A", redatto secondo le indicazioni fornite da apposite disposizioni di Legge, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;

CHE la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le Società partecipate dal Comune;

CHE l'esito della ricognizione, di cui alla presente deliberazione, sia comunicato agli Enti preposti, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell'art. 20, c. 1, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;

CHE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

INOLTRE, dopo la proclamazione del risultato, il presidente pone a votazione l'immediata esecutività della deliberazione in forma palese e con il sistema dell'alzata e seduta:

- Presenti e votanti n. 11 (sono usciti in precedenza i cons. Miceli, Cannata, Sorbello, Quadarella)
- Voti favorevoli n. 11

Pertanto, all'unanimità

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Assessorato

Ufficio GABINETTO SINDACO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 18-12-2020 N.80

Oggetto: APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. E ART. 17 D.L. N. 90/2014. PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2019.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
Ferraro Maria Sebastiana

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
MARCHICA ENZA

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

Seduta del Ore

DELIBERA N.

| | Soggetta a Controllo | | Immediatamente eseguibile

ASSENTI ALLA SEDUTA

Gigliuto Sebastiano		SCOLLO PIETRO	
CORRADINO GIUSEPPE		CARUSO MIRKO	
TERNULLO DANIELA		QUADARELLA CONCETTA	
SBONA SALVATORE		CUTRONA ROSARIO	
MANGIAFICO ALESSIA		SCOLLO ANTONINO	
RIGGIO TERESA		MICELI SANTO	
VALENTI BARBARA		BAFUMI CONCETTA	
CANNATA SALVO		SORBELLO GIUSEPPE	

Il sottoscritto, Giuseppe Carta, nella qualità di Sindaco, con la presente sottopone all'attenzione di codesto Consesso Civico, la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. E ART. 17 D.L. N. 90/2014. PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018”

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 del succitato Testo Unico il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: *“11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*;

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'Ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione*

della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle Società Partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di MELILLI, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di MELILLI, anche attraverso le attività svolte dalle Società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica delle Partecipate costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24, comma 1;

RICHIAMATI:

- il Piano di Revisione Straordinaria delle Partecipate, adottato dal Comune, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 19/09/2017, con il quale si approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dallo stesso, alla data del 23 settembre 2016, evidenziando che nell'anno di riferimento non vi erano partecipazioni da alienare;
- la delibera di C.C. n. 37 del 03/07/2018 con la quale questo Ente ha aderito al **C.U.M.I. - Consorzio Universitario Megara Ibleo**”, e che lo stesso **non rientra** tra le Società Partecipate dell'Ente ai sensi del punto “3. Perimetro Soggettivo, 3.1 Enti assoggettati al TUSP ed Enti esclusi degli **“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle Partecipazioni Pubbliche”** (MEF Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti), comma 3;
Si precisa, altresì, che tale Consorzio non rientra nel Piano di razionalizzazione degli Enti Locali, come stabilito dalla Giurisprudenza Amministrativa Contabile “il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie non può concernere i consorzi di servizi a meno che non siano costituiti in forma societaria o detengano partecipazioni societarie” (Cfr deliberazione n. 205 del 30/03/2015, Sez. reg.le di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti);
- l'atto deliberativo n. 78 del 27/12/2018 con il quale si è proceduto ad approvare, il Piano di Razionalizzazione ordinaria della Partecipazioni con ricognizione delle stesse possedute alla data del 31/12/2017;

della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle Società Partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di MELILLI, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di MELILLI, anche attraverso le attività svolte dalle Società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica delle Partecipate costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24, comma 1;

RICHIAMATI:

- il Piano di Revisione Straordinaria delle Partecipate, adottato dal Comune, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 19/09/2017, con il quale si approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dallo stesso, alla data del 23 settembre 2016, evidenziando che nell'anno di riferimento non vi erano partecipazioni da alienare;
- la delibera di C.C. n. 37 del 03/07/2018 con la quale questo Ente ha aderito al **C.U.M.I. - Consorzio Universitario Megara Ibleo**”, e che lo stesso **non rientra** tra le Società Partecipate dell'Ente ai sensi del punto “3. Perimetro Soggettivo, 3.1 Enti assoggettati al TUSP ed Enti esclusi degli **“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle Partecipazioni Pubbliche”** (MEF Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti), comma 3;
Si precisa, altresì, che tale Consorzio non rientra nel Piano di razionalizzazione degli Enti Locali, come stabilito dalla Giurisprudenza Amministrativa Contabile “il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie non può concernere i consorzi di servizi a meno che non siano costituiti in forma societaria o detengano partecipazioni societarie” (Cfr deliberazione n. 205 del 30/03/2015, Sez. reg.le di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti);
- l'atto deliberativo n. 78 del 27/12/2018 con il quale si è proceduto ad approvare, il Piano di Razionalizzazione ordinaria della Partecipazioni con ricognizione delle stesse possedute alla data del 31/12/2017;

- la Delibera di C.C. n. 67 del 27/12/2019, con la quale si è provveduto ad approvare la Revisione periodica delle Partecipazioni, ex art. 20, D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. e art. 17 D.L. n. 90/2014, possedute al 31.12.2018;

ATTESO che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione effettuata ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP con delibera di C.C. n. 67 del 27/12/2019;

TENUTO CONTO che nella comunicazione dei dati al MEF inerente i dati delle Partecipazioni possedute al 31.12.2018, risulta ancora in essere, tra le Partecipate del Comune, la Società Mista S.p.A. per la Gestione del servizio di Igiene ambientale a Melilli, messa in liquidazione, con atto consiliare n. 36 del 19/07/2010 e sia attualmente in stato di fallimento (sentenza del Tribunale di Siracusa n. 50/2013) e quindi non attiva;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATA l'attività istruttoria in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

PRESO ATTO infine del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

PROPONE

DI APPROVARE la ricognizione delle Società in cui il Comune di Melilli detiene partecipazioni alla data del **31.12.2019** individuandole come da documento "Allegato A", redatto secondo le indicazioni fornite da apposite disposizioni di Legge, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;

CHE la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le Società partecipate dal Comune;

CHE l'esito della ricognizione, di cui alla presente deliberazione, sia comunicato agli Enti preposti, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i. e dell'art. 20, c. 1, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

CHE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
Giuseppe CARTA



RELAZIONE

Revisione Ordinaria delle Società Partecipate

L'art. 20 contenuto nel D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) ripropone con una scadenza annuale l'adempimento della «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I Piani di razionalizzazione devono essere corredati da un'apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli Enti Locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

PROVVEDIMENTI POSTI IN ESSERE DALL'ENTE INERENTI LA RAZIONALIZZAZIONE

ATTO n. e data	OGGETTO della deliberazione	PRINCIPALI Contenuti e riferimenti normativi
Giunta Municipale n. 235 del 2015	"Piano Operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate e delle Partecipazioni Societarie (art. 1, co. 612 Legge 190/2014) e delle fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati (L.R. 7/2011)"	È stato approvato, il Piano operativo di razionalizzazione delle Partecipazioni, unitamente alla Relazione tecnica e gli Indirizzi operativi, ai sensi del comma 612 della L. n. 190/2014; inerente le seguenti società: <ol style="list-style-type: none"> 1. A.T.O. RIFIUTI SR1 SPA in liquidazione 2. A.T.O. 8 IDRICO - in liquidazione 3. I.A.S. (Industria Acque Siracusana S.p.A.) 4. I.R.S.A.P. (ex Consorzio ASI – in liquidazione) 5. CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO GOLFO DI SIRACUSA (si è ritenuto di dismetterla) 6. EVR-UPS (si è ritenuto di dismetterla) 7. POLO TESSILE DEL MEDITERRANEO (si è ritenuto di dismetterla)
Giunta Municipale n. 62 del 24/03/2016	"PRESA ATTO RELAZIONE CONCLUSIVA IN ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 2015"	È stato approvata la <i>Relazione conclusiva sulla razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie anno 2015</i> , redatta ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014, evidenziando il recesso dalle Società di seguito indicate: <ol style="list-style-type: none"> 1. CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO GOLFO DI SIRACUSA (dismessa con atto di G.M. n. 293 del 17/12/2015) 2. EVR-UP (dismetterla con atto di G.M. n. 292 del 17/12/2015) 3. POLO TESSILE DEL MEDITERRANEO (dismessa – recesso comunicato con nota prot. n. 1743/2015)
Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 19/09/2017	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE	È stato approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 23/ 09/2016, evidenziando che nell'anno di riferimento non vi sono partecipazioni da alienare. Le società indicate nella stessa sono: <ul style="list-style-type: none"> • I.R.S.A.P. - Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (ex ASI) (Ente pubblico non economico) - NOTE: Ente escluso dalla ricognizione • ATO RIFIUTI SR1 S.P.A. – posta in liquidazione • SRR - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 8 - Siracusa • ATO 8 IDRICO Servizio Idrico Integrato – posta in liquidazione • ATI – Assemblée Territoriale Idrica (non ancora attiva) • I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.A.

<p>Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 27/12/2018</p>	<p>APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.</p>	<p>È stato approvato il Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/12/2017. Le società indicate nella stessa sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Consorzio A.S.I. in liquidazione – Gestione separata I.R.S.A.P. Ist. Reg.le per lo Sviluppo delle Attività Produttive (ex ASI) (Ente pubblico non economico escluso dalla ricognizione)</i> • <i>ATO RIFIUTI SR1 S.P.A. – posta in liquidazione</i> • <i>SRR - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 8 - Siracusa</i> • <i>ATO 8 IDRICO Servizio Idrico Integrato – posta in liquidazione</i> • <i>ATI – Assemblea Territoriale Idrica</i> • <i>I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.A.</i>
<p>Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2019</p>	<p>APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I E ART. 17 D.L. N. 90/2014. PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.</p>	<p>È stato approvato il Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/12/2018. Le società indicate nella stessa sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Consorzio A.S.I. in liquidazione – Gestione separata I.R.S.A.P. Ist. Reg.le per lo Sviluppo delle Attività Produttive (ex ASI) (Ente pubblico non economico escluso dalla ricognizione)</i> • <i>ATO RIFIUTI SR1 S.P.A. – posta in liquidazione</i> • <i>SRR - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 8 - Siracusa</i> • <i>ATO 8 IDRICO Servizio Idrico Integrato – posta in liquidazione</i> • <i>ATI – Assemblea Territoriale Idrica</i> • <i>I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.A.</i>

Tenuto conto di quanto deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 78 del 27/12/2018 avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE”**.

In ottemperanza a quanto indicato dall'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP, alla data del **31 Dicembre 2018**, si hanno le seguenti **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

	Codice fiscale società	Denominazione Società	Anno di Costituzione	Quota di partecipazione %	Attività svolta	Partecipazione di controllo * Holding pura	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	ESITO RICOGNIZIONE
1	80001250895	<i>Consorzio A.S.I. - in liquidazione Gestione separata I.R.S.A.P. (ex ASI) - (Ente pubblico non economico)</i>	2012	7,64	Promozione insediamento imprese e attività produttive al fine di favorire l'avvio di nuove iniziative e potenziare ed innovare quelle già esistenti.	NO	NO	NO	MANTENERE
2	01415800893	<i>ATO RIFIUTI SR1 S.P.A. - posta in liquidazione</i>	2002	2,72	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 100%	NO	NO	NO	MANTENERE
3	01816320897	<i>SRR - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. - Siracusa</i>	2014	3,67	Gestione Rifiuti	NO	NO	NO	MANTENERE
4	93045400897	<i>ATO 8 IDRICO Servizio Idrico Integrato - posta in liquidazione</i>	2002	2,34	Raccolta trattamento e fornitura di acqua 100%	NO	NO	NO	MANTENERE
5	93081320892	<i>ATI - Assemblée Territoriale Idrica</i>	2016	3,27	Gestione prevalentemente pubblica del Servizio Idrico Integrato	NO	NO	NO	MANTENERE
6	00656290897	<i>I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.A.</i>	1983	5,00	Gestione delle reti fognarie 50%	NO	NO	NO	MANTENERE

RACCOLTA INFORMAZIONI

❖ **CONSORZIO ASI di Siracusa in liquidazione - Gestione separata I.R.S.A.P.** (Ente pubblico non economico)

Con L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 è stato costituito l'IRSAP - Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (Ente Pubblico non Economico), sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività Produttive, che ha soppresso e posto in liquidazione i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale esistenti, che hanno assunto denominazione di "Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione". L'IRSAP subentra, ai sensi dell'art. 19, integralmente e definitivamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'articolo 1, comma 2.

Il comma 4 dell'art. 19 della Legge istitutiva dell'IRSAP prevedeva che entro 180 gg. dall'entrata in vigore della Legge, i Commissari liquidatori dovevano chiudere le operazioni di liquidazione con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della Gestione liquidatoria, non consentendo che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitassero all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione.

Trascorso detto termine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 dello stesso art. 19, la gestione dei singoli Consorzi per le Aree di Sviluppo industriale è transitata all'Istituto.

L'Assessorato Regionale delle Attività Produttive è autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per la realizzazione delle finalità di cui sopra, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere. È altresì autorizzato a concedere un contributo per le spese di funzionamento e di organizzazione, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale.

I Comuni, nei cui territori ricadono le aree industriali di competenza dell'IRSAP, possono inserire nei propri bilanci un contributo, deliberato dal Consiglio Comunale, da corrispondere annualmente all'Istituto.

❖ **CONSORZIO ASI di Siracusa – in liquidazione**

Codice Fiscale	80001250895
Anno di costituzione della Società	1962
Forma giuridica	Consorzio
Sede legale	Italia
Provincia	Siracusa
Comune	Siracusa (SR)
CAP	96100
Indirizzo	Viale Scala Greca, n. 302
PEC	asisiracusa@pec.it
Mail	asisiracusa.liquidazione@gmail.com
Settore Attività:	Regolamentazione degli affari e dei servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie eccetto combustibili) le industrie manifatturiere, le costruzioni e le opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione.
Quota di partecipazione dell'Ente	7,64%
Tipo di partecipazione	DIRETTA

Si ritiene di dover mantenere la Società, nelle more della piena attuazione della fase di liquidazione.

❖ ATO RIFIUTI SR1 S.P.A. – posta in liquidazione

Codice Fiscale	01415800893
Anno di costituzione della Società	2002
Forma giuridica	Società per Azioni
Sede legale	Italia
Provincia	Siracusa
Comune	Siracusa (SR)
CAP	96100
Indirizzo	Via Adda, n. 33
PEC	ato.sr1@pec.it
Mail	atosr1@alice.it
Settore Attività:	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 100%
Quota di possesso dell'Ente	2,72%
Tipo di partecipazione	DIRETTA

Numero medio dipendenti	0
Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione	€ 28.344,00
Numero dei componenti dell'Organo di Controllo	3
Compenso dei componenti dell'Organo di Controllo	€ 18.000,00
Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2017/2019)	Anno 2017 € 10.867,00 Anno 2018 € 184.182,00 Anno 2019 € 268.508,00
Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2015/2019)	Anno 2015 € -194.561,00 Anno 2016 € -160.116,00 Anno 2017 € -100.362,00 Anno 2018 € -65.777,00 Anno 2019 € -26.960,00

Si ritiene di dover mantenere la Società, nelle more della piena attuazione della fase di liquidazione.

❖ **SRR - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti**
A.T.O. - Siracusa

Codice Fiscale	01816320897
Anno di costituzione della Società	2014
Forma giuridica	Società Consortile per Azioni
Sede legale	Italia
Provincia	Siracusa
Comune	Siracusa (SR)
CAP	96100
Indirizzo	Piazza Duomo, n. 4
PEC	srrsiracusa@legalpec.me
Mail	srrsiracusa@legalpec.me
Settore Attività:	Gestione Rifiuti
Quota di possesso dell'Ente	3,67%
Tipo di partecipazione	DIRETTA

Numero medio dipendenti	3
Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione	€ 0
Numero dei componenti dell'Organo di Controllo	3
Compenso dei componenti dell'Organo di Controllo	€ 9.600,00
Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2017/2019)	Anno 2017 € 0,00 Anno 2018 € 0,00 Anno 2019 € 245,00
Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2015/2019)	Anno 2015 € -26.117,00 Anno 2016 € -54.722,00 Anno 2017 € -103.215,00 Anno 2018 € -110.374,00 Anno 2019 € -116.247,00

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010, ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli art. 200, 202, 203 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'art. 15 della L. R. 08/04/2010 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. È stata costituita nel rispetto della L.R. 9/2010 e costituisce Autorità d'Ambito del Settore dei rifiuti, con partecipazione obbligatoria.

❖ ATO 8 IDRICO Servizio Idrico Integrato – posta in liquidazione

Codice Fiscale	93045400897
Anno di costituzione della Società	2006
Forma giuridica	Consorzio
Sede legale	Italia
Provincia	Siracusa
Comune	Siracusa (SR)
CAP	96100
Indirizzo	Via Malta, n. 106
PEC	atoidrico.siracusa@pec.it
Mail	atoidrico@provincia.siracusa.it
Settore Attività:	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 100%
Quota di possesso dell'Ente:	2,34% quota diretta
Tipo di partecipazione	DIRETTA

Si ritiene di dover mantenere la Società, nelle more della piena attuazione della fase di liquidazione.

❖ **ATI – Assemblée Territoriale Idrica**

Codice Fiscale	93081320892
Anno di costituzione della Società	2016
Forma giuridica	Diritto pubblico
Sede legale	Italia
Provincia	Siracusa
Comune	Siracusa (SR)
CAP	96100
Indirizzo	Via Roma, n. 31
PEC:	atisiracusa@legalmail.it
Mail	atisiracusa2020@gmail.com
Settore Attività:	Gestione, prevalentemente pubblica, del Servizio Idrico Integrato
Quota di possesso dell'Ente	3,27% - quota diretta
Tipo di partecipazione	DIRETTA

Numero medio dipendenti	1
Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione	€ 0,00
Numero dei componenti dell'Organo di Controllo	1
Compenso dei componenti dell'Organo di Controllo	€ 12.000,00
Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2017/2019)	Anno 2017 € 0,00 Anno 2018 € 0,00 Anno 2019 €
Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2015/2019)	Anno 2015 € 574.057,49 Anno 2016 € -2.577.677,00 Anno 2017 € 2.765.163,00 Anno 2018 € / Anno 2019 €

Società che dovrà gestire il servizio idrico per l'Ente e si deve mantenere in quanto gestisce un servizio essenziale.

❖ **I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.A.**

Codice Fiscale	00656290897
Anno di costituzione della Società	1983
Forma giuridica	Società Consortile
Sede legale	Italia
Provincia	Siracusa
Comune	Siracusa (SR)
CAP	96100
Indirizzo	Viale Scala Greca, n. 302
PEC	iasacqua@pec.it
Settore Attività:	Gestione delle reti fognarie 50%
Quota di possesso dell'Ente	5% - quota diretta
Tipo di partecipazione	DIRETTA

Numero medio dipendenti	54
Numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione	4
Compenso dei componenti dell'Organo di Amministrazione	€ 155.404,00
Numero dei componenti dell'Organo di Controllo	4
Compenso dei componenti dell'Organo di Controllo	€ 63.279,00
Ammontare fatturato (ultimi tre anni – 2017/2019)	Anno 2017 € 14.647.886,00 Anno 2018 € 16.205.848,00 Anno 2019 € 15.783.784,00
Ammontare risultato d'esercizio (ultimi 5 anni – 2015/2019)	Anno 2015 € 0,00 Anno 2016 € 0,00 Anno 2017 € 0,00 Anno 2018 € 0,00 Anno 2019 € 0,00

L'industria Acqua Siracusana S.p.A. è una Società per Azioni costituita il 10/01/1983 dal Consorzio ASI di Siracusa e da alcuni partners pubblici e privati (Comuni e le grandi Società industriali insediate nell'Area Priolo – Melilli – Augusta). La Società ha una durata statutaria fissata fino al 31/12/2050 ed ha per oggetto specifico:

- *il trattamento chimico fisico e biologico delle acque di scarico reflue civili ed industriali al fine di renderle innocue all'ambiente secondo le normative vigenti;*
- *lo smaltimento dei fanghi conseguenti al trattamento delle acque reflue;*

- lo smaltimento e la riutilizzazione delle acque reflue depurate;
- la gestione di impianti idrici per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque civili ed industriali;
- l'esecuzione di opere di integrazione, modifica e completamento necessarie per il miglioramento degli impianti esistenti

Nell'ambito degli adempimenti richiesti dalla Legge n. 190/2014 si ritiene sussistano i requisiti di Legge per il mantenimento della partecipata in oggetto, tenuto conto che la Società gestisce il servizio di depurazione delle acque reflue, ovvero, un servizio pubblico locale, necessario per il perseguimento delle finalità dell'Ente, di rilevanza economica.

*Si evidenzia che tutte le Società elencate nella su esposta relazione sono state incluse nella Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, ad eccezione del **Consorzio A.S.I. - in liquidazione (Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della Provincia di Siracusa) Gestione separata Istituto Regione per lo Sviluppo delle Attività Produttive - I.R.S.A.P. - (ex ASI)**(Ente pubblico non economico), erroneamente non inserita.*



COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

Prot. in Arrivo
N. 0028545 del 29-12-2020



Comune di Melilli

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 24

Melilli, 27.12.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 E S.M.I. E ART. 17 D.L. N. 90/2014. PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2019

Proposta di delibera di Consiglio n. 80 del 18/12/2020

In data 27 dicembre 2020, alle ore 11.30, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Melilli si è riunito in via telematica per procedere all'esame della documentazione in oggetto. Sono presenti alla seduta il Dott. Giovanni Dimauro, la dott.ssa Rita Forte e la dott.ssa Sara Barresi. Il Collegio dei revisori prende atto della documentazione inoltrata a mezzo pec in data 23/12/2020 Prot. N.28217 e procede all'esame degli atti e alla redazione del presente parere.

Vista la nota prot. 28217 del 23/12/2020 avente ad oggetto: « APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 E S.M.I. E ART. 17 D.L. N. 90/2014. PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2019 » contenente la seguente documentazione:

- Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 18/12/2020 « APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 E S.M.I. E ART. 17 D.L. N. 90/2014. PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2019 » munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;
- All. A : REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE e PROVVEDIMENTI POSTI IN ESSERE DALL'ENTE INERENTI LA RAZIONALIZZAZIONE;

Premesso che secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20 ;

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio ;

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità ;

Tenuto conto che, secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017) « la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento » ;

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle

partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si rende pertanto necessario procedere, entro il 31/12/2020, alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ss.mm., avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Visti :

il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:

- l'art. 4, comma 1 « Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche » il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- l'art. 26, comma 11. « Altre disposizioni transitorie », il quale prevede che « ... *salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017* »;

Considerato :

- che in allegato alla proposta di deliberazione sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune di Melilli;

- che, dall'analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione;

- che, dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazione;

- che viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse.

Tutto ciò premesso


in ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile.

L'Organo di Revisione

ha accertato, riguardo alla revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2019, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016.

Alle ore 12.30 è sciolta la seduta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Geom. Gigliuto Sebastiano

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Avv. SBONA SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Tumminello Antonio

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art. 11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal **28 GEN. 2021** al _____ registrata al
N Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Tumminello Antonio

IL MESSO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e che
sono/ non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Tumminello Antonio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-12-2020 per:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91;

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 L.R. n.44/91;

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Tumminello Antonio